ARPAT

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n363del 16.11.2010

OGGETTO: Direzione – Settore Tecnico Controlli Fitosanitari – modifiche ed integrazioni alle prescrizioni applicative del D.M. 30 ottobre 2007 "Misure di emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica Italiana. Recepimento della decisione della Commisssione 2006/464/CE".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO CONTROLLI FITOSANITARI

Vista la L.R.T. n° 30/2009 avente per oggetto: nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT);

Vista la determina n. 2 del 28/02/07 con il quale il proponente è stato nominato Dirigente del Settore Tecnico Controlli Fitosanitari;

Vista la L.R.T. n° 57/2000 "Disciplina fitosanitaria della produzione e commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali";

Vista la L.R.T. nº 2/2009 art. 16, comma 3 che consente all'ARPAT, nelle more di attuazione della medesima legge, di svolgere le funzioni del Servizio Fitosanitario Regionale fino all'effettivo trasferimento;

Visto il D.Lgs. n° 214/2005 che, in attuazione della Direttiva Comunitaria n° 2002/89/CE, stabilisce le "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunità" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 8 del D.Lgs 214/2005 "Obblighi di comunicazione al Servizio Fitosanitario Nazionale";

Visto l'art. 54 comma 5 e comma 23 del D.Lgs n° 214/2005 che fissa sanzioni amministrative, per coloro che non ottemperano agli obblighi degli artt. 8 e 9 e per coloro che non ottemperano alle prescrizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12/11/2009, che ha stabilito la determinazione dei requisiti di professionalità e la dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali;

Vista la decisone della Commissione 2006/464/CE, che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 30/10/2007, che in la istituito l'obbligatorietà della lotta contro il cinipide del castagno *Dryocosmus kuriphitais* Yasumatsu nel territorio della Repubblica italiana, emanando le misure di contenimento necessarie;

Considerando che in molte zone della Toscana il castagno rappresenta una fonte di reddito importante, ma anche una componente della cultura e del paesaggio locale;

Visto il Decreto del Direttore Generale ARPAT n° 282 del 29/7/2009 concernente modifiche e integrazioni alle prescrizioni applicative del D.M. 30/10/2007 "Misure di emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica Italiana. Recepimento della Decisione della Commissione 2006/464/CE":

Considerato che nel corso del 2010 è stata accertata un'intensificazione degli attacchi del cinipide del castagno *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu nelle zone di focolaio 1 e 2 citate nel Decreto del Direttore Generale ARPAT n° 282 del 29/7/2009;

Ritenuto che in dette zone l'elevato livello di presenza del cinipide del castagno *Dryocosmus* kuriphilus Yasumatsu è ormai tale da non ritenere più possibile l'eradicazione dell'insetto e che quindi tali aree siano inserite nelle zone di insediamento già determinate nel Decreto suddetto;

Considerato che, a seguito degli accertamenti effettuati nel 2010, è stata accertata la presenza del cinipide del castagno *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu in altre aree castanicole del territorio della regione Toscana non citate nel Decreto del Direttore Generale ARPAT nº 282 del 29/7/2009;

Ritenuto pertanto necessario dover ridefinire le zone individuate nel Decreto del Direttore Generale ARPAT n° 282 del 29/7/2009, inserendo fra le zone di insediamento anche le nuove aree accertate in quanto il livello di infestazione rilevato è tale da non consentire più l'eradicazione dell'insetto;

Vista la procedura approvata dal Comitato fitosanitario nazionale nella seduta del 20/2/2008 che prevede l'obbligo per i vivaisti ed i centri di giardinaggio di mantenere tali vegetali, nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 ottobre di ciascun anno, sotto una struttura ricoperta con reti antinsetto a maglie massimo di 1 mm, distanziata dalla chioma e con ingresso dotato di una doppia porta antinsetto;

Ritenuto, ai sensi dell'articolo 12, punti 2 e 3, del D.M. 30/10/2007, che i vegetali di Castanea prodotti nelle zone di insediamento della Regione Toscana, possano essere spostati, accompagnati da passaporto delle piante, sia all'interno che all'esterno della zona d'insediamento stessa, nel periodo 1° novembre di ciascun anno – 30 aprile dell'anno successivo, soltanto con una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale, a seguito di ispezioni, e nel rispetto delle prescrizioni disposte dal Comitato fitosanitario nazionale nella seduta del 20/2/2008 sopracitata;

Propone di adottare le seguenti misure:

- 1) Di individuare due "zone di insediamento", di cui all'articolo 9 comma 1 lettera b) del citato decreto ministeriale di lotta obbligatoria, così delimitate:
 - ZONA DI INSEDIAMENTO 1

Comprendente le seguenti aree situate nella Regione Toscana:

- Provincia di Massa-Carrara:
- comprendente le aree infestate da *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu situate nei comuni di Aulla, Bagnone, Carrara, Casola in Lunigiana, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Mulazzo e Pontremoli; una fascia tampone con un limite di 15 km di raggio dal confine delle aree infestate comprendente l'intero territorio dei comuni di Comano, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri.
- Provincia di Lucca:

- comprendente le aree infestate da *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu situate nei comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Camporgiano, Careggine, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Giuncugnano, Massarosa, Minucciano, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Villa Basilica; una fascia tampone con un limite di 15 km di raggio dal confine delle aree infestate comprendente l'intero territorio dei comuni di Altopascio, Bagni di Lucca, Capannori, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Forte dei Marmi, Gallicano, Lucca, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, Pieve Fosciana, Porcari, San Romano in Garfagnana, Sillano, Vagli di Sotto, Vergemoli, Viareggio e Villa Collemandina.
- Provincia di Pisa:
- comprendente l'area infestata da Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu situata nel comune di Buti; una fascia tampone con un limite di 15 km di raggio dal confine delle aree infestate comprendente l'intero territorio dei comuni di Bientina, Calcinaia, Calci, Castelfranco di Sotto, Santa Maria a Monte e Vicopisano; una fascia tampone con un limite di 15 km di raggio dal confine delle aree infestate contenente parte del territorio dei comuni di Cascina, Crespina, Lari, Montopoli in Val d'Arno, Palaia, Pisa, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno e Vecchiano.
- Provincia di Livorno:
- comprendente una fascia tampone con un limite di 15 km di raggio dal confine delle aree infestate contenente parte del territorio del comune di Collesalvetti.
- Provincia di Pistoia:
- comprendente le aree infestate da *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu situate nei comuni di Cutigliano, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pistoia, Piteglio, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese e Serravalle Pistoiese; una fascia tampone con un limite di 15 km di raggio dal confine delle aree infestate comprendente l'intero territorio dei comuni di Abetone, Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese e Uzzano.
- Provincia di Prato:
- comprendente le aree infestate da *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu situate nei comuni di Carmignano, Cantagallo, Montemurlo, Prato e Vaiano; una fascia tampone con un limite di 15 km di raggio dal confine delle aree infestate comprendente l'intero territorio dei comuni di Poggio a Caiano e Vernio.
- Provincia di Firenze:
- comprendente le aree infestate da *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu situate nei comuni di Borgo San Lorenzo, Dicomano, Fiesole, Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pontassieve, Reggello, San Godenzo, Vaglia e Vicchio; una fascia tampone con un limite di 15 km di raggio dal confine delle aree infestate comprendente l'intero territorio dei comuni di Barberino di Mugello, Calenzano, Firenze, Rufina, Pelago, Rignano sull'Arno, San Piero a Sieve, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa e Vinci; una fascia tampone con un limite di 15 km di raggio dal confine delle aree infestate comprendente parte del territorio dei comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Figline Valdarno, Fucecchio, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa in Val d'Arno, Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Scandicci.
- Provincia di Arezzo:



comprendente le aree infestate da Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu situate nei comuni di Caprese Michelangelo, Montemignaio e Poppi; una fascia tampone con un limite di 15 km di raggio dal confine delle aree infestate comprendente l'intero territorio dei comuni di Castel San Niccolò, Castel Focognano, Chitignano, Ortignano Raggiolo, Pian di Scò, Pratovecchio, Stia, Subbiano e Talla; una fascia tampone con un limite di 15 km di raggio dal confine delle aree infestate comprendente parte del territorio dei comuni di Anghiari, Arezzo, Badia Tedalda, Bibbiena, Capolona, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Chiusi della Verna, Loro Ciuffenna, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro e Terranuova Bracciolini.

Comprendente le seguenti aree situate fuori dalla Regione Toscana:

- Provincia di La Spezia:
- comprendente una fascia tampone con un limite di 15 km di raggio dal confine delle aree infestate contenente l'intero territorio dei comuni di Ameglia, Arcola, Bolano, Calice al Cornoviglio, Castelnuovo di Magra, Follo, Lerici, Ortonovo, Rocchetta di Vara, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Vezzano Ligure e Zignago; una fascia tampone con un limite di 15 km di raggio dal confine delle aree infestate comprendente parte del territorio dei comuni di Beverino, Brugnato, La Spezia, Riccò del Golfo di Spezia, Sesta Godano e Varese Ligure.
- Provincia di Parma:
- comprendente una fascia tampone con un limite di 15 km di raggio dal confine delle aree infestate contenente parte del territorio dei comuni di Albareto, Berceto, Borgo Val di Taro, Corniglio, Monchio delle Corti e Palanzano.
- Provincia di Reggio-Emilia:
- comprendente una fascia tampone con un limite di 15 km di raggio dal confine delle aree infestate contenente parte del territorio dei comuni di Collagna, Ligonchio, Ramiseto e Villa Minozzo.
- Provincia di Modena:
- comprendente una fascia tampone con un limite di 15 km di raggio dal confine delle aree infestate contenente parte del territorio dei comuni di Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato e Sestola.
- Provincia di Bologna:
- comprendente una fascia tampone con un limite di 15 km di raggio dal confine delle aree infestate l'intero territorio dei comuni di Castel del Rio, Granaglione, Fontanelice, Monghidoro e Porretta Terme; una fascia tampone con un limite di 15 km di raggio dal confine delle aree infestate contenente parte del territorio dei comuni di Borgo Tossignano, Camugnano, Castel di Casio, Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Castiglione dei Pepoli, Lizzano in Belvedere, Loiano, Monterenzio, Monzuno, Pianoro e San Benedetto Val di Sambro.
- Provincia di Ravenna:
- comprendente una fascia tampone con un limite di 15 km di raggio dal confine delle aree infestate contenente parte del territorio dei comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme.
- Provincia di Forlì-Cesena:
- comprendente una fascia tampone con un limite di 15 km di raggio dal confine delle aree infestate contenente l'intero territorio dei comuni di Portico e San Benedetto, Racca San Casciano e Tredozio; una fascia tampone con un limite di 15 km di raggio dal confine delle aree infestate contenente parte del territorio dei comuni di Bagno di Romagna, Dovadola, Galeata, Modigliana, Predappio, Premilcuore e Santa Soffa.

ZONA DI INSEDIAMENTO 2 Comprendente le seguenti aree situate nella Regione Toscana:

- Provincia di Pisa:
- comprendente le aree infestate da Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu situate nel comune di Castelnuovo di Val di Cecina; una fascia tampone con un limite di 15 km di raggio dal confine delle aree infestate comprendente parte del territorio dei comuni di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Volterra.
- Provincia di Siena:
- comprendente le aree infestate da Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu situate nei comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglion d'Orcia, Chiusdino, Monticiano, Piancastagnaio e Sovicille; una fascia tampone con un limite di 15 km di raggio dal confine delle aree infestate comprendente l'intero territorio dei comuni di Murlo, Radicofani e Radicondoli; una fascia tampone con un limite di 15 km di raggio dal confine delle aree infestate comprendente parte del territorio dei comuni di Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Cetona, Chianciano Terme, Colle Val d'Elsa, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Pienza, Poggibonsi, San Casciano dei Bagni, San Quirico d'Orcia, Sarteano e Siena.
- Provincia di Grosseto:
- comprendente le aree infestate da Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu situate nei comuni di Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Montieri, Pitigliano, Roccastrada, Santa Fiora e Sorano; una fascia tampone con un limite di 15 km di raggio dal confine delle aree infestate comprendente l'intero territorio dei comuni di Arcidosso, Roccalbegna, Seggiano e Semproniano; una fascia tampone con un limite di 15 km di raggio dal confine delle aree infestate comprendente parte del territorio dei comuni di Campagnatico, Civitella Paganico. Gavorrano, Manciano, Massa Marittima. Monterotondo Marittimo e Scansano.

Comprendente le seguenti aree situate fuori dalla Regione Toscana:

- Provincia di Viterbo:
- comprendente una fascia tampone con un limite di 15 km di raggio dal confine delle aree infestate contenente l'intero territorio dei comuni di Gradoli, Grotte di Castro, Latera, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo e Valentano; una fascia tampone con un limite di 15 km di raggio dal confine delle aree infestate contenente parte del territorio dei comuni di Acquapendente, Bolsena, Capodimonte, Cellere, Farnese, Ischia di Castro e Piansano.
- 2) di vietare, ai sensi dell'articolo 3, punto 2 del D.M. 30/10/2007, fatto salvo quanto disposto nei punti 3) 4) e 5), lo spostamento dei vegetali di Castanea Mill. (materiale di propagazione, rami, foglie) ad eccezione dei frutti, delle sementi e del legname (paleria e legna da ardere priva di fronde), al di fuori o all'interno delle zone di insediamento;
- 3) di autorizzare, ai sensi del dell'articolo 12 punto 3 dello stesso decreto, lo spostamento del materiale di propagazione di Castanea sativa autoprodotto per la realizzazione di impianti, infittimenti e innesti solamente all'interno delle singole zone di insediamento elencate al punto 1) e situate nella Regione Toscana;



- di disporre, ai sensi dell'articolo 12, punto 2 del D.M. 30/10/2007, che i vegetali di castagno destinati alla propagazione, prodotti nelle zone di insediamento della Regione Toscana, possano essere spostati, accompagnati da passaporto delle piante, sia all'interno che all'esterno delle zone d'insediamento, nel periodo 1° novembre 30 aprile dell'anno successivo, soltanto dietro richiesta e con una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale a seguito di ispezioni e nel rispetto delle prescrizioni indicate nella procedura approvata dal Comitato fitosanitario nazionale nella riunione del 20/2/2008. I vegetali di castagno, per i quali è stata richiesta l'autorizzazione allo spostamento, dovranno essere mantenuti, dai vivaisti e centri di giardinaggio, all'interno di una struttura ricoperta con reti antinsetto a maglie massimo di 1 mm, distanziata dalla chioma e con ingresso dotato di doppia porta antinsetto, per il periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 ottobre di ciascun anno. La richiesta dovrà essere inoltrata agli uffici ARPAT competenti per territorio (Allegato C) per mezzo di lettera raccomandata A.R. o per fax, entro e non oltre il 1° aprile di ciascun anno, utilizzando il modello di cui all'Allegato A);
- di disporre, ai sensi dell'articolo 12, punto 4 del D.M. 30/10/2007, che i vegetali di castagno destinati alla propagazione, introdotti nelle zone di insediamento nel periodo compreso fra il 1º novembre e il 30 aprile dell'anno successivo, possano essere spostati, dietro richiesta e con una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale, a seguito di ispezioni, all'interno che all'esterno della zona d'insediamento stessa, a condizione che siano accompagnati da passaporto delle piante e che siano commercializzati entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo. Dopo tale data e fino al 31 ottobre di ciascun anno, i vivaisti ed i centri di giardinaggio ubicati nelle zone di insediamento della Regione Toscana dovranno mantenere i vegetali rimanenti sotto una struttura ricoperta con reti antinsetto a maglie massimo di 1 mm, distanziata dalla chioma e con ingresso dotato di doppia porta antinsetto. La richiesta dovrà essere inoltrata agli uffici ARPAT competenti per territorio (Allegato C) per mezzo di lettera raccomandata A.R. o per fax, quindici giorni prima dell'introduzione, utilizzando il modello di cui all'Allegato B);
- 6) di segnalare, alle strutture territoriali ARPAT competenti per territorio, la presenza di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu solamente se rilevato in nuove aree del territorio regionale, non elencate fra le zone di insediamento summenzionate;
- 7) di allegare la cartografia con la perimetrazione delle zone delimitate quale parte integrante al presente atto (Allegato D);
- 8) di revocare i Decreti del Direttore Generale di ARPAT n° 217 del 14/07/2008, n° 310 del 23/10/2008, n° 329 del 06/11/2008 e n° 282 del 29/7/2009.
 - Il controllo sulla presenza delle sintomatologie dell'insetto (galle) può essere svolto solamente durante il periodo vegetativo. Pertanto le piante o le parti di pianta del genere *Castanea spp.* acquisite a qualsiasi titolo potranno essere sottoposte, ai sensi della L.R.T. n° 57/2000 articolo 9, a quarantena fitosanitaria.

Per quanto non previsto dal presente decreto si rimanda a quanto previsto dal D.M. 30/10/2007 e al D.Lgs. 214/2005.

Il mancato rispetto delle disposizioni previste nel presente decreto verrà sanzionato ai sensi dell'art. 54, comma 23 del D.Lgs n. 214/2005, fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del C.P.

Attestato che a seguito dell'istruttoria effettuata, il contenuto della presente proposta è utile nella forma e nella sostanza per il servizio pubblico ed è regolare sotto saspetto tecnico-amministrativo, propone al Direttore Generale l'adozione del conseguente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione della G.R.T. nº 164 del 21/09/2005 con la quale la sottoscritta è stata nominata Direttore Generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana;

Visto l'art. 1 comma 2 della L.R. n. 55 del 30.10.2010;

Rilevato che il dirigente proponente, a seguito dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, ha attestato che l'atto è utile nella forma e nella sostanza per il servizio pubblico ed è regolare sotto l'aspetto tecnico-amministrativo;

Preso atto che il responsabile dell'Area Bilancio ha espresso parere positivo di regolarità contabile, in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia;


Vista la firma del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico riportati nel frontespizio ed attestante il parere favorevole;

DECRETA


- 1. Di approvare la proposta del responsabile, riportata in premessa, di adozione delle misure d'emergenza per impedire la diffusione del cinipide del castagno *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu sul territorio nazionale e regionale;
- 2. di dare atto che il presente decreto non comporta spese;
- 3. di individuare quale responsabile del procedimento, ai sensi dell'Art. 4 della Legge n° 241/1990, il Dott. Maurizio Biasci e di incaricare, per la predisposizione, l'attuazione ed il controllo delle misure fitosanitarie necessarie alla lotta obbligatoria, gli Ispettori fitosanitari delle U.O. Agroecosistemi e Alimenti dei Dipartimenti Provinciali ARPAT, competenti per territorio:
- 4. di trasmettere il presente decreto al Collegio dei Revisori dei conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 2 della L.R.T. n. 40/2005.

IL DIRETTORE GENERALE

Şønia Cantoni







Allegato A: Modello per la richiesta di autorizzazione allo spostamento di vegetali di *Castanea sati*va destinati alla propagazione e prodotti nelle zone di insediamento di *Dryocosmus kuriphilus* della Regione Toscana

ARPAT

Da inviare entro e non oltre il 1 marzo di ciascun anno

	Dipa Via	artimento provin	ciale di

II/La sottoscritto/a rappresentante legale della ditta_			con sede
legale in loc/via/p.zza		_comune	****
prov e centro aziendale in loc/via/p.zza		The second section of the sect	comune
prov	P.IVA		autorizzazione n°
rilasciata da	in data	tel	
cellfax	email	·	
chiede l'autorizzazione allo spostamento di nº	vegetali di <i>Cas</i>	stanea sativa nel p	eriodo compreso fra il
1° novembre dell' anno e il 31 marzo d	lell'anno successiv	0.	
A tale fine il/la sottoscritto/a s'impegna a mantenere	i suddetti vegetali,	, per il periodo com	npreso fra il 1° aprile e
il 31 ottobre dell' anno, sotto una struttur	a ricoperta con reti	i anti-insetto a ma	glie massimo di 1mm,
distanziata dalla chioma e con ingresso dotato di po	orta anti-insetto.		
Data,			

In Fede



Allegato B Modello per la richiesta di autorizzazione allo spostamento di vegetali di Castanea sativa destinati alla propagazione e introdotti nelle zone di insediamento di Dryocosmus kuriphilus della Regione Toscana nel periodo 1° novembre – 30 aprile dell'anno successivo

Da invio	are entro 15 gg. prin	na dell'introduzione			
			ARPAT Dipartimen Via	to provinciale di —	
II/La sottoscritto/a rapp	oresentante legale o	della ditta			_con sede
legale in loc/via/p.zza_			comur	ne	
prov e centro	aziendale in loc./vi	a/p.zza	PAGE PAGE AND AND		comune
	prov	P.IVA		autorizzazione nº	
rilasciata da		in data		tel	
cell	fax		_email	-	
chiede l'autorizzazione	e allo spostamento	di n°v	egetali di Castane	ea sativa, introdotti¹	nel periodo
compreso fra il 1° nove	embre dell' anno	e il 30 a	prile dell'anno sud	cessivo.	
Le piante verranno spo	ostate nel periodo d	compreso fra il 1° i	novembre e il 31 i	marzo dell'anno succ	essivo. Dal
1° aprile e fino al 31	ottobre	le piante rimar	nenti non saranno	o commercializzate	e verranno
mantenute sotto una s	struttura ricoperta	con reti anti-insett	o a maglie mass	imo di 1 mm, distar	nziata dalla
chioma e con ingresso	dotato di porta ant	i-insetto.			
Data,					
		In Fede			
Allegati n°				N. HEN	THE STATE
				(3)	1980

⁴ Allegare alla presente comunicazione i documenti di acquisto delle piante (d.d.t. - fatture accompanatorie – passaporto delle piante CEE)

Allegato C: Indirizzi dei Dipartimenti ARPAT competenti per territorio dove inviare le comunicazioni.

ARPAT
Dipartimento Provinciale di Firenze
U.O. Agroecosistemi e Alimenti
Via Ponte alle Mosse 211
50144 Firenze – Fax 055/3206218

Province di competenza territoriale: Arezzo - Firenze - Prato - Siena

ARPAT Dipartimento Provinciale di Livorno U.O. Agroecosistemi e Alimenti Via Marradi 114 57126 Livorno – Fax 0586/263477

Province di competenza territoriale: Grosseto - Livorno - Pisa

ARPAT
Dipartimento Provinciale di Lucca
U.O. Agroecosistemi e Alimenti
Via Vallisneri 6
55100 Lucca – Fax 0583/958720

Province di competenza territoriale: Lucca - Massa - Pistoia



ARPAT

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che una copia del presente decreto sarà pubblicata all'Albo dell'Agenzia dal 16.11.2010 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

	Il Responsabile Area Atti Amministrativi e Ufficio Legale		
	Atti Amministrativi e Ufficio Legale Dott.ssa Marta Bachechi		
E' copia, composta da n. raccolta ufficiale dei decreti	fogli e n facciate, conforme all'originale conservatorie dell'Agenzia era per uso amministrativo		
Firenze			
PROCED Decreto immediatamente e	OURA DI CONTROLLO E DI ESECUTIVITÀ eseguibile		
X Decreto inviato al Colle	gio dei Revisori con nota prot. nº 2010/83345 del 16.11.2010 Decreto		
inviato alla Giunta Regionale	con nota prot. n del		
Chiarimenti/Elementi integ	rativi richiesti dalla G.R.T. con decisione n del		
Controdeduzioni trasmesse	alla G.R.T. il con nota n.		
Decreto non approvato dal	la G.R.T. con decisione n del		
Decreto approvato dalla G	R.T. con decisione n del		
X Decreto esecutivo per dec	orrenza dei termini dal 01.12.2010 ai sensi del 4º comma dell'art. 42 della		
L.R.T. n° 40 del 24.02.200			
Decreto revocato con atto	ndelDecreto modificato con atto ndel		
	Il Responsabile Area Atti Amministrativi e Ufficio Legale Dott.ssa Marta Bachechi		